Comune di Monte di Procida
(Provincia di Napoli)

SETTORE I
DETERMINAZIONE
N. 103 DEL 13/07/2022

REG. GEN. N. 666 del 16/07/2022

OGGETTO: determinazione valore indennità di funzione amministratori comunali anno 2022/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
che con delibera consiliare n. 30 del 20/06/2022 è stato approvato DUP 2022/2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e relativi allegati;
Visti gli artt. 107, il comma 4 dell'art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
Visti:
- il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge n. 265/99;
- l'art. 61, comma 10, secondo periodo e l'art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, che hanno fatto venir meno sino al 2011 la facoltà per i Comuni, prevista dal citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- il D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 ed in particolare:
✓ l'art. 5, comma 6, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone "*I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al comma 8*";
Rilevato che:
- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;
- l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;
- il Comune di Monte di Procida ha una popolazione al 31.12.2021 di 12.370 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;
Considerato che:
- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici

di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri;
- l'art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;
- la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;
- tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;
- la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;
- lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;
- la L.122/2010 art. 6 comma 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;
- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – delib. 132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi
- la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo

III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".
Dato atto che il Ministero dell'interno, con parere del 13 maggio 2011, n. 15900/82,ha rilevato che l'art. 5, c. 7 del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010,ha stabilito che la riduzione delle indennità, della quale lo stesso DL. 78 ha previsto le misure percentuali, è disposta con decreto ministeriale, per un periodo non inferiore a tre anni. La riduzione sarà pertanto applicata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determinerà i nuovi importi delle indennità di funzione (ed eventualmente dei gettoni di presenza). La procedura per l'emanazione del decreto è tuttora in corso di definizione.
Preso atto che l'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 prevede che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Il successivo comma 584, al primo periodo, prevede che in sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell'anno 2022, e al 68 per cento, nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Al secondo periodo del medesimo comma è inoltre disposto che a decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
Nello specifico il comma 583 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
E' prevista inoltre (comma 584), che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. .
Inoltre il comma 586 dispone che *"A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è 8 incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"* e il comma 587. *"Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."*
Preso atto che il D.M. 4 Aprile 2000 n 119 fissa la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco ed assessori per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 10.001 e 30.000 abitanti come segue:

a) Sindaco = € 3.098,74 mensili
b) Vice Sindaco = € 1.704,30 mensili, pari al 55% dell'indennità del Sindaco;
c) Assessori = € 1.394,43 mensili, pari al 45% dell'indennità del Sindaco;
Dato atto che l'art. 2 del DM. 119/2000 stabilisce che gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabiliti dalla tabella "A" sono aumentati, tra l'altro, - *del 5% per i Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, deve essere attestato dall'ente interessato*;
Vista l'applicabilità della maggiorazione, prevista dall'art. 2 comma 1 lettere a) 5% rispetto alla tabella "A" del D.M. 119 del 4.04.2000;
Ritenuto, nelle more della emanazione del suddetto decreto ministeriale, di determinare, per l'anno 2022/2024, le indennità di funzione;
Dato atto che le indennità di cui trattasi rispondono alla ratio di contenimento della spesa pubblica, cui sono preordinate le norme di cui al D.L. n. 112/2008 e al D.L. n. 78/2010;
Evidenziato che la circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5 URAEL chiarisce come:
□ l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dalla tabella A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, con propria determinazione;
□ qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni previe opportune intese.
Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "*Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.*";
Viste le dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012, presentate dai componenti della Giunta Municipale, acquisite agli atti d'ufficio;
dato atto che a tali somme da corrispondere agli amministratori devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

DETERMINA

1 - Di determinare, per le motivazioni riportate in premessa, l'indennità di funzione per il Sindaco , gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale con decorrenza 1° Luglio 2022, secondo:

- Il DM 4 aprile 2000 n. 119 aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a);
- La Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), riduzione del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54;
- I commi 583 al 587 della legge legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

come da prospetto di seguito riportato:

CARICA	importo indennità ex DM 119/00	riduzione 10% art.1 c. 54 Legge 266/05	incremento legge bilancio 2022	TOTALE INDENNITA	aumento art. 2 lett. a) DM 119/00 5%	TOTALE COMPENSO mensile per carica
SINDACO	€ 3.098,74	€ 309,87	€ 1.351,13	€ 4.140,00	€ 207,00	€ 4.347,00
VICESINDACO	€ 1.704,31	€ 170,43	€ 743,12	€ 2.277,00	€ 113,85	€ 2.390,85
ASSESSORI	€ 1.394,43	€ 139,44	€ 608,01	€ 1.863,00	€ 93,15	€ 1.956,15
ASSESSORI (50%)	€ 697,22	€ 69,72	€ 304,00	€ 931,50	€ 46,57	€ 978,07
PRESIDENTE	€ 309,87	€ 30,99	€ 135,11	€ 414,00	€ 20,70	€ 434,70

2- Di impegnare a carico del capitolo 1103 cod. 01011030201001 del bilancio pluriennale 2022/2024 per la liquidazione delle indennità di funzione per il Sindaco , gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto della comunicazione del Vicesindaco D.ssa Teresa Coppola di rinuncia all'indennità a tutto dicembre 2022, nonché delle dimissioni dell'assessore D.ssa Gerarda Stella:

annualità luglio – dicembre **2022: € 62.379,39** (corrispondente a compenso: Sindaco – 2 assessori – 1 assessore compenso ridotto – Presidente del Consiglio)

annualità **2023: € 172.575,74** (corrispondente a compenso: Sindaco – Vicesindaco - 3 assessori – 1 assessore compenso ridotto – Presidente del Consiglio)

annualità **2024: € 172.575,74**(corrispondente a compenso: Sindaco – Vicesindaco - 3 assessori – 1 assessore compenso ridotto – Presidente del Consiglio)

3 - di prevedere quanto disposto dal comma 586 che *"A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è 8 incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"* e il comma 587. *"Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."*

4- Di stabilire che ogni variazione al presente atto sarà disposta con nuova determinazione;

5- Di autorizzare il servizio finanziario a provvedere al pagamento delle indennità di funzione spettanti nella misura lorda a fianco di ciascun amministratore di seguito riportata da riconoscere mensilmente nel periodo luglio 2022 dicembre 2024, salvo eventuali variazioni che dovessero comportare la predita al diritto totale o parziale al riconoscimento dell'indennità di funzione di cui è determina :
-Sindaco Giuseppe Pugliese € 4.347,00 (compenso mensile)
-Assessore Sergio Turazzo € 978,07 (compenso mensile)
-Assessore Tobia Massa € 1.956,15 (compenso mensile)
-Assessore Gennaro Di Mare € 1.956,15 (compenso mensile)

-Pres. Consiglio Salvatore Capuano € € 434,70 (compenso mensile)

6- di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

7- di provvedere ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Organizzazione".

Il Responsabile di Settore
dr.ssa Concetta Scuotto

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Monte di Procida,li_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giovanni Padovano

Visto per l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 14/07/2021

Il Messo Comunale